

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 13 **del mese di** ottobre
dell' anno 2014 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Marzocchi Teresa	Assessore
6) Melucci Maurizio	Assessore
7) Rabboni Tiberio	Assessore
8) Vecchi Luciano	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Rabboni Tiberio

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, REGIONE EMILIA-ROMAGNA E INPS PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEL PIANO ITALIANO DI ATTUAZIONE DELLA "GARANZIA GIOVANI"

Cod.documento GPG/2014/1751

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/1751

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- Il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all'art. 16, l'“Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
- il Regolamento (UE-EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Viste in particolare:

- la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 “Linee guida in materia di tirocini” che dettano disposizioni in merito al tirocinio;
- la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari” con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;

- il Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 “Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247”, che disciplina il contratto di apprendistato;
- il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 99/2013 coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, che interviene a sostegno dei “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;

Viste le Leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro” e s.m.i;
- n. 17 del 1° agosto 2005, “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro” e s.m;
- n. 5 del 30 giugno 2011, “Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale”;

Richiamate in particolare:

- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, la quale rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- l'Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22/04/2014 dall'Autorità Nazionale alla Commissione Europea che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani”, di seguito PON-YEI tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

Dato atto inoltre che:

- la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di attuazione della Garanzia Giovani, inviato dalla Commissione Europea il 23 dicembre 2013;

- il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l’atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
- il summenzionato Piano al par. 2.2.1 “Governance gestionale” indica che l’attuazione della Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo nazionale (PON YEI), che preveda le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi;
- l’“Outline for the YGIP- Non-exhaustive list of examples of Youth Guarantee policy measures and reforms that can be supported by the European Social Fund ESF and the Youth Employment Initiative (YEI)” comprensivo degli allegati prevede che la Youth Employment Iniziative finanzia unicamente misure direttamente riconducibili al contrasto alla disoccupazione giovanile e non azioni di sistema e azioni di assistenza tecnica;
- in applicazione dell’art. 15 del Regolamento (UE) n. 1311/2013, gli Stati membri beneficiari dell’iniziativa devono impegnare le risorse dell’iniziativa per i giovani nel primo biennio di programmazione (2014 - 2015) nell’ottica di accelerare l’attuazione della YEI, in coerenza, tra le altre, con le disposizioni dell’art. 19 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell’art. 29 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che consentono l’approvazione e l’avvio dei programmi operativi dedicati alla YEI prima della presentazione dell’accordo di partenariato. Tale interpretazione è confermata dalla nota ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione che evidenzia l’urgenza di procedere ad una celere programmazione ed una pronta esecuzione delle misure finanziate della YEI;

Viste in particolare le proprie deliberazioni:

- n. 475 del 7/04/2014 “Approvazione Schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani. Approvazione proposta di Piano regionale di attuazione”;
- n. 985 del 30/06/2014 “Piano di attuazione regionale di cui alla DGR n. 475/2014. Approvazione delle prime procedure di attuazione”;

Viste altresì le proprie deliberazioni:

- n. 1256 del 9 settembre 2013 “Approvazione degli schemi di convenzione e di progetto individuale di tirocinio in attuazione dell’art.24 comma 2 della L.R. 1 agosto 2005 n.17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” come modificata dalla L.R.19 luglio 2013 n.7;
- n. 1471 del 21/10/2013 “Disposizioni attuative in merito alla Legge regionale 19 luglio 2013, n.7 di modifica della Legge regionale 1 agosto 2005 n.17”;

- n. 1472 del 21/10/2013 “Approvazione di misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui di cui all’articolo 25, commi 1, lett. C) della Legge regionale 1 agosto 2005 n.17 in attuazione degli art.25, comma 4, art.26 bis, comma 5 e art. 26 quater, comma 4 della stessa L.R. n. 17/2005, come modificata dalla Legge regionale 19 luglio 2013, n.7” e s.m.;
- n. 379 del 24/03/2014 “Misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all’articolo 25, comma 1, della Legge regionale 1 agosto 2005 n.17 e s.m. ai sensi delle “Linee guida in materia di tirocini”;
- n. 960 del 30 giugno 2014 “Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell’art. 26 ter comma 3 della legge regionale n° 17 del 1 agosto 2005 e s.m.i.”;
- n. 1172 del 21/07/2014 “Modifiche e integrazioni alla propria deliberazione n 960 del 30/6/2014 "Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell' art. 26 ter comma 3 della legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e s.m.i"

Preso atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato con Decreto direttoriale n. 237 del 4 aprile 2014, di aver assegnato alla Regione Emilia-Romagna per l’attuazione del predetto Piano di Garanzia Giovani un ammontare pari a € 74.179.484,00;

Dato atto che:

- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare pari ad euro € 26.852.973,21 per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica” come indicato nel “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” trasmesso in data 15/04/2014 di cui all’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
- nell’ambito della disponibilità di cui al punto precedente, ai fini dell’erogazione dell’indennità la Regione stima un ammontare di risorse pari ad euro 20.852.973,21;

Preso atto:

- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 31 luglio 2014, ha riconosciuto rientrante nell’ambito dell’attività istituzionale dell’INPS, il servizio di pagamento di questa indennità di tirocinio senza prevedere, pertanto, alcun onere per le Regioni e le Province autonome che intendono affidare tale servizio all’Istituto;
- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna lo schema di “Convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione e INPS per l’erogazione

dell'indennità di tirocinio nell'ambito del piano italiano di attuazione della c.d. garanzia giovani”;

Ritenuto pertanto opportuno disciplinare le modalità con cui l'INPS eroga, per conto della Regione, l'indennità di tirocinio in favore dei giovani destinatari dell'analoga misura prevista nel Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani al fine di sostenerli in un percorso di ingresso nel mondo del lavoro;

Stabilito, al fine di dare attuazione al Piano di Regionale di Garanzia per i Giovani, di approvare, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm., lo schema di “Convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione Emilia-Romagna e INPS per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del piano italiano di attuazione della c.d. garanzia giovani”, allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di autorizzare alla sottoscrizione della suddetta Convenzione il Direttore generale della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro Dott.ssa Cristina Balboni;

Tenuto conto che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza e indifferibilità in quanto solo a seguito della sottoscrizione della suddetta Convenzione l'INPS erogherà, per conto della Regione, l'indennità di tirocinio in favore dei giovani destinatari della misura 5, “Tirocinio extracurricolare anche in mobilità geografica”;

Richiamata la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Visti altresì:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'art. 23 c.1;
- la propria deliberazione n. 1621 dell'11 novembre 2013, “Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33”;
- la propria deliberazione n. 68 del 27 gennaio 2014 “Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;
- n. 1663/2006 “Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008”;

- Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm;
- n. 1377/2010 “Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali”così come rettificata dalla deliberazione n. 1950/2010;
- n. 2060/2010 “Rinnovo incarichi a direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;
- n. 1222/2011 recante "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)";
- n. 1642/2011 “Riorganizzazione funzionale di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale”;
- n. 221/2012 “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro”;
- n. 1179/2014 “Proroghe contratti e incarichi dirigenziali”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore regionale competente;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di approvare, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm., lo schema di “Convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione e INPS per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del piano italiano di attuazione della c.d. garanzia giovani”, allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare il Direttore generale della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro Dott.ssa Cristina Balboni a sottoscrivere la Convenzione di cui al punto 1 che precede e ad apportarvi le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
3. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.Lgs n. 33/2013 secondo le indicazioni operative contenute nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 68/2014.

Schema di Convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione e INPS per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della c.d. Garanzia Giovani.

Tra

il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con sede in Roma, via Fornovo,8 rappresentato dal Direttore Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, dott. Salvatore Pirrone che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del predetto Ministero

e

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21, rappresentato dal Direttore Regionale della Emilia Romagna, dott. Giuliano Quattrone, giusta delega del Commissario straordinario Dott. Vittorio Conti, di cui alla determinazione n. 185 del 07 agosto 2014.

e

la Regione Emilia Romagna (di seguito Regione), rappresentata da Cristina Balboni la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione Emilia Romagna, ente territoriale di diritto pubblico, con sede in via Viale Aldo Moro, 38

PREMESSO CHE

- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni/Province autonome con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- l'Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (PON YEI) e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013;

- il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l'atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
- in applicazione dell'art. 15 del Regolamento (UE) n. 1311/2013 gli Stati membri beneficiari dell'iniziativa, prima della presentazione dell'accordo di partenariato e nell'ottica di accelerare l'attuazione della YEI, devono impegnare le risorse per i giovani nel primo biennio di programmazione (2014 - 2015), in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e all'art. 29 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che consentono l'approvazione e l'avvio dei programmi operativi dedicati alla YEI;
- detta interpretazione è confermata dalla nota ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione europea che evidenzia l'urgenza di procedere ad una celere programmazione ed una pronta esecuzione delle misure finanziate della YEI;
- il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" è stato approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;

- la disciplina in materia di tirocini è regolata dall'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 recante le "Linee guida in materia di tirocini";
- le Regioni e le Province autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, hanno emanato provvedimenti in materia di tirocini nel rispetto del quadro normativo vigente;
- il predetto "Programma" stabilisce che le predette Linee guida in materia di tirocini costituiscono il quadro e lo standard essenziale di riferimento per assicurare un'adeguata qualità dei percorsi e degli stessi tirocini;
- la Convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Emilia Romagna in data 17.04.2014;
- è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 475 adottata in data 07/04/2014 il piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia giovani che prevede il riconoscimento ai tirocinanti di indennità correlate ai tirocini secondo criteri e parametri individuati dalla Regione;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato con Decreto direttoriale n. 237 del 4 aprile 2014, di aver assegnato alla predetta Regione per l'attuazione del predetto Piano di Garanzia Giovani un ammontare pari a € 74.179.484,01;
- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani per l'erogazione della misura 5, "Tirocinio extracurricolare anche in mobilità geografica", un ammontare pari ad euro 26.852.973,21 come indicato nel "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" trasmesso in data 15/04/2014 di cui all'art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
- nell'ambito della disponibilità di cui al punto precedente, ai fini dell'erogazione dell'indennità la Regione stima un ammontare di risorse pari ad euro 20.852.973,21;
- le predette linee guida in materia di tirocinio previste nell'Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013 prevedono, al punto 12, che, di norma, nel caso di tirocini in favore di percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta;
- la specifica individuazione dei beneficiari dell'indennità di tirocinio spetta esclusivamente alla Regione, la quale è tenuta a comunicare all'Inps l'importo mensile dell'indennità per ciascun tirocinante, il quale sarà determinato dalla Regione secondo regole, criteri e parametri stabiliti esclusivamente dalla stessa, il periodo di fruizione di detta indennità e altri dati indicati al successivo art. 3 della presente Convenzione;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio indirizzo del 31 luglio 2014, nel rilevare l'importanza strategica dell'erogazione del

servizio da parte dell'Istituto, ha riconosciuto che detta attività rientra nell'ambito dell'attività istituzionale dell'INPS, senza prevedere alcun onere per le Regioni e Province autonome che intendono affidare tale servizio all'Istituto;

- ai sensi dell'art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento UE 1303/2013, l'autorità di gestione deve istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni;
- i suddetti dati, con il dettaglio dei singoli pagamenti, sono indispensabili per le necessarie attività rendicontazione, per quanto di rispettiva competenza, a carico dei soggetti istituzionali - Ministero del lavoro e politiche sociali, Regioni e Province autonome - coinvolti nelle attività concernenti il Programma Garanzia Giovani,

le parti convengono quanto segue

Articolo 1 (Oggetto della convenzione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. La presente convenzione disciplina le modalità con cui l'INPS eroga, per conto della Regione, l'indennità di tirocinio in favore dei giovani destinatari dell'analoga misura prevista nel Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani al fine di sostenerli in un percorso di ingresso nel mondo del lavoro.

Articolo 2 (Disponibilità fondi per il pagamento del tirocinio)

1. Le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all'erogazione dell'indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate alla Regione per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno anticipate all'Inps secondo un piano finanziario da concordare tra l'INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall'andamento delle certificazioni.
2. Le risorse finanziarie da utilizzare per l'intervento saranno anticipate all'INPS dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in versamenti accompagnati da una comunicazione che dia evidenza degli importi di ciascuna regione mediante accreditamento diretto sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350 (IBAN IT70L0100003245350200020350) intestato a INPS-ART.24-L.21.12.1978,N.843 TESOR. CENTRALE, avendo cura di indicare come causale di versamento: "Anticipazione tirocini IOG (Regione

EMILIA ROMAGNA), in modo tale che i predetti dati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria centrale della Banca d'Italia rilascerà all'INPS.

3. L'INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 3

(Erogazione dell'indennità di tirocinio)

1. L'INPS provvede ad erogare ai giovani tirocinanti, che saranno nominativamente indicati dalla Regione/Provincia autonoma, l'importo mensile dell'indennità di tirocinio, stabilita dalla Regione/Provincia autonoma per ciascun destinatario.
2. A tal fine, la Regione comunica all'Inps, tramite il Sistema Informativo Percettori (accedendo al link "invio elenco beneficiari tirocinio YG") in conformità allo schema procedurale ivi previsto, che è strutturato secondo l'allegato tecnico, che fa parte integrante della convenzione, entro il giorno 10 di ciascun mese o altra periodicità stabilita dalla Regione, l'elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell'indennità di tirocinio relativamente al mese precedente, ovvero ai mesi precedenti, rimanendo escluso per l'Istituto qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti richiesti. Le suddette informazioni dovranno essere fornite con la massima precisione possibile, onde evitare ritardi nei pagamenti ancorché non imputabili all'Istituto. A tal fine, particolare attenzione dovrà essere riservata, da parte della Regione, al controllo della correttezza e completezza del codice IBAN (ove indicato), dell'indirizzo del destinatario presso il quale può essere inviato l'eventuale bonifico domiciliato, del codice di avviamento postale dei beneficiari nonché dell'importo riferito alla mensilità ovvero a più mensilità dell'indennità di tirocinio spettante a ciascun beneficiario.
3. L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi nell'accredimento all'Istituto della somma occorrente per il pagamento della prestazione di cui all'articolo 1 nonché per eventuali ritardi nella trasmissione del predetto elenco dei soggetti destinatari dell'indennità di tirocinio.
4. Nel caso di somme non rimosse dai beneficiari e riaccreditate all'Istituto, ove possibile, si procede alla riammissione in pagamento.
5. La predetta procedura informatica consentirà alla Sede Inps competente, individuata in relazione al codice di avviamento postale indicato per ciascun beneficiario, di procedere al pagamento dell'indennità di tirocinio.
6. I criteri e le modalità di individuazione dei soggetti destinatari dell'indennità in parola sono di esclusiva competenza della Regione/Provincia autonoma, cui saranno indirizzate le istanze volte ad ottenere le indennità di tirocinio e gli eventuali ricorsi verso la sussistenza o meno del diritto del singolo a fruire dell'indennità di

tirocinio; compete esclusivamente alla Regione l'istruttoria e la decisione delle suddette istanze e ricorsi.

7. Nessuna responsabilità grava sull'INPS in conseguenza di pagamenti di indennità, coerenti con le informazioni fornite dalla Regione, risultanti poi indebiti. Il recupero degli importi eventualmente non dovuti sarà curato direttamente dall'Ente Regione.
8. L'INPS si impegna a fornire le disposizioni di pagamento o altro documento equivalente alla Regione per attestare l'erogazione dell'indennità di tirocinio a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa.

Articolo 4 (Monitoraggio)

1. La Regione, in qualità di Organismo Intermedio, e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità di Gestione, potranno consultare, in ragione della presente Convenzione, nel Sistema Informativo Percettori dell'INPS, l'importo erogato ai beneficiari distinti per singola Regione.
2. A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme incassate dall'Istituto e non erogate, saranno restituite al Ministero, secondo modalità concordate, che le rimetterà a disposizione della Regione.

Articolo 5 (Trattamento dei dati personali)

1. L'INPS, la Regione e il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
3. L'INPS, la Regione e il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali assicurano che i dati acquisiti ai sensi della presente convenzione siano utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione.
4. Le Parti garantiscono che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 29 e 30 del Codice. I soggetti sopra menzionati

utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice.

Articolo 6
(Durata della convenzione)

1. Salvo ulteriori intese tra le parti, la presente convenzione ha validità fino al 30 novembre 2018;
2. La suddetta data è da intendersi come tassativa, in quanto entro la stessa deve essere erogato l'ultimo pagamento a favore dei beneficiari. Pagamenti successivi a tale data non saranno rimborsati dalla Regione.
3. La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti attraverso l'apposizione della rispettiva firma digitale.
4. L'apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo firmatario concluderà definitivamente la convenzione, la quale si intenderà quindi stipulata alla data di apposizione di tale ultima sottoscrizione. Sarà cura dell'ultimo firmatario, verificata l'apposizione sull'atto anche delle sottoscrizioni delle altre parti, inoltrare l'atto così perfezionato, a stretto giro di posta, ad entrambe le altre parti, con evidenziazione della data di ultima sottoscrizione.

Per il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Per l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

Per la REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Indennità di Tirocinio

Si fornisce, nel prospetto qui di seguito riportato, il tracciato dei dati che la Regione o la Provincia Autonoma dovrà trasmettere per effettuare il pagamento della indennità di tirocinio.

Per ciascun beneficiario dovranno essere indicati dalla Regione o Provincia autonoma i dati anagrafici le modalità di pagamento richieste (pagamento con accredito su conto corrente con relativo IBAN oppure con bonifico domiciliato, (cioè a mezzo Ufficio postale che provvederà ad inviare all'interessato una comunicazione per ritirare l'importo a lui assegnato), il periodo di riferimento e l'importo lordo complessivo da corrispondere a titolo di indennità di tirocinio per detto periodo.

L'elenco dei beneficiari dovrà essere trasmesso dalla Regione o Provincia autonoma, tramite la Banca dati percettori, accedendo al link Invio elenco beneficiari "Tirocinio YG".

I giovani riceveranno dall'Inps, mediante le predette modalità di pagamento, l'indennità di tirocinio, determinata e calcolata dalla Regione o Provincia autonoma, con cadenza mensile.

Le descrizioni contenute nella prima colonna (nome) non possono essere modificate; pertanto resteranno nella loro originaria formulazione. Sono invece modificate le descrizioni dei campi come da richiesta delle Regioni

TRACCIATO DEI DATI DA INVIARE PER IL PAGAMENTO DEI TIROCINI		Versione 1.0 del 08/07/2014	
NOME	Descrizione	Obbligatorio/Facoltativo	Annotazioni
DATA_COMPILAZIONE_DOMANDA_	Data di invio della domanda di pagamento sul sistema INPS	Obbligatorio	Si noti che la data effettiva di presentazione della domanda sarà in ogni caso quella di arrivo del file con le richieste di pagamento sul sistema INPS

CODICE_ENTE_AUTONOMO	CODICE REGIONE O ENTE AUTONOMO	Obbligatorio	
DESCR_ENTE_AUTONOMO	DESCRIZIONE REGIONE O ENTE AUTONOMO	Obbligatorio	
COGNOME	Cognome Beneficiario	Obbligatorio	
NOME	Nome Beneficiario	Obbligatorio	
CODICE_FISCALE	Codice Fiscale del beneficiario	Obbligatorio	
DATA_NASCITA	Data di nascita del beneficiario	Obbligatorio	
COMUNE_NASCITA	Comune di nascita del beneficiario	Obbligatorio	
PROVINCIA_NASCITA	Provincia di nascita del beneficiario	Obbligatorio	
STATO_NASCITA	Stato di nascita del beneficiario	Obbligatorio	
COMUNE_RESIDENZA/DOMICILIO	Comune di Residenza del beneficiario	Obbligatorio	L'indicazione del domicilio/residenza è necessaria anche ai fini della domiciliazione del bonifico (cfr. premessa al presente tracciato)
PROVINCIA_RESIDENZA	Provincia di residenza del beneficiario	Obbligatorio	“ “
STATO_RESIDENZA	Stato di residenza del beneficiario	Obbligatorio	“ “

INDIRIZZO	Indirizzo di residenza/domicilio del beneficiario	Obbligatorio	“ “
CAP	Cap residenza/domicilio del beneficiario	Obbligatorio	“ “
TELEFONO	Numero di telefono del beneficiario	Facoltativo	
EMAIL	Indirizzo email del beneficiario	Facoltativo	
NUMERO_DELIBERA_REGIONE	Numero provvedimento Ente Autonomo	Facoltativo	
ANNO DELIBERA_REGIONE	Anno-provvedimento Ente Autonomo	Facoltativo	
DATA_ESITO_DELIBERA_REGIONE	Data Esito provvedimento Ente Autonomo	Facoltativo	
MATRICOLA_SOGGETTO_OSPITANTE	Matricola Inps dell'Azienda che ospita il tirocinante	Facoltativo	
CF_SOGGETTO_OSPITANTE	Codice Fiscale/Partita Iva dell'Azienda che ospita il tirocinante	Facoltativo (Partita IVA) Obbligatorio (CF)	
RAGIONE_SOCIALE_SOGGETTO_OSPITANTE	Ragione Sociale dell'Azienda che ospita il tirocinante	Facoltativo	

FLAG_TIPO_PRESTAZIONE	Tipo di prestazione	Obbligatorio	Assume valore 'T'
DATA_INIZIO_PRESTAZIONE	Data Inizio della prestazione	Obbligatorio	
DATA_FINE_PRESTAZIONE	Data Fine della prestazione	Obbligatorio	
DURATA_PRESTAZIONE	Numero Giornate Prestazione	Non compilare	Non compilare nel caso dei Tirocinio
IMPO_PRESTAZIONE_LORDA_PERIODO	Importo lordo complessivo della prestazione	Obbligatorio	E' possibile comunicare un importo complessivo riferito, ad esempio, ad un periodo di 3 mesi interamente trascorso. in tal caso verranno pagati 3 mesi in un'unica soluzione
IMPO_PRESTAZIONE_LORDA_GIORNALIERA	Importo lordo giornaliero della prestazione	Facoltativo	Non compilare nel caso dei Tirocinio
IBAN_PAESE	Coordinata Bancaria CC indicate dal beneficiario	Facoltativo	Se l'IBAN non viene indicato il pagamento avverrà a mezzo Bonifico domiciliato; se si vuole l'accredito bancario è necessario indicare l'iban (anche di un parente prossimo). Si rammenta che, ai sensi della normativa vigente, per importi uguali o superiori a € 1000,00 (mille), si renderà comunque necessario comunicare un codice iban.
IBAN_CONTROLLO	Coordinata Bancaria CC indicate dal	Facoltativo	“ “

	beneficiario		
CIN_BENEFICIARIO	Coordinata Bancaria CC indicate dal beneficiario	Facoltativo	“ “
ABI_BENEFICIARIO	Coordinata Bancaria CC indicate dal beneficiario	Facoltativo	“ “
CAB_BENEFICIARIO	Coordinata Bancaria CC indicate dal beneficiario	Facoltativo	“ “
CONTO_BENEFICIARIO	Coordinata Bancaria CC indicate dal beneficiario	Facoltativo	“ “

NOTE

Il tracciato è stato delineato per eseguire pagamenti successivi al periodo considerato (una o più mensilità o tranches, già trascorse); pertanto per eventuali periodi di sospensioni o revoche, la regione/provincia autonoma non comunicherà all'Istituto l'ammontare dell'indennità corrispondente ai predetti periodi.

Regole di sicurezza

L'accesso ai servizi online è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati da parte dell'Ente. Agli operatori saranno attribuite credenziali di accesso individuali il cui uso deve essere strettamente personale e non cedibile a terzi. L'accesso potrà avvenire attraverso il codice fiscale personale ed un PIN fornito dall'INPS, attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o altri strumenti di autenticazione forte che potranno rendersi necessari per garantire i più idonei livelli di sicurezza.

Gli accessi degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete IP dell'Ente, anche attraverso procedure di accreditamento che consentano di definire reti di accesso sicure (VPN). È esclusa la possibilità di accesso attraverso VPN di tipo dial-up e dunque è necessario che l'Ente si avvalga di connettività internet, o infranet, con IP statico.

Gli accessi ai servizi INPS sono oggetto di tracciamento al fine di poter risalire all'autore degli accessi a particolari dati.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1751

data 09/10/2014

IN FEDE

Cristina Balboni

omissis

L'assessore Segretario: Rabboni Tiberio

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'